



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 372522

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto

vista la richiesta, trasmessa alla Camera di Commercio di Brescia da un consumatore;

esaminato approfonditamente il modulo contrattuale utilizzato da una società che ha per oggetto la produzione ed il commercio sia al minuto che all'ingrosso di mobili, elettrodomestici e componenti di arredamento, sia da interni che da esterni, articoli per arredo bagno e serramenti, attrezzature sportive, da spiaggia e da campeggio;

rilevata l'esistenza di un contrasto con l'obbligo generale di chiarezza e comprensibilità affermato dall'art. 35 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, con riferimento all'utilizzo di termini propri della prassi di talune categorie di operatori, quali ad esempio "conto di ritorno", in aggiunta alla oscura formulazione di non poche clausole contrattuali, che rendono del tutto incomprensibili al comune consumatore buona parte delle disposizioni ivi contenute;

considerato che plateale conferma dell'incomprensibilità si riscontra fin dall'art. 1, ove è del tutto oscuro il significato delle espressioni "contratto aperto" e "contratto chiuso" (peraltro nel modulo d'ordine sottoscritto dal consumatore le caselle relative ad entrambi i casi sono barrate), e che ancora più oscure sono le modalità atte a trasformare il "contratto aperto" in "contratto chiuso": sembrerebbe quasi doversi interpretare che per un lunghissimo termine (24 mesi!) l'esecuzione rimanga sospesa, in quanto il contratto stesso è suscettibile di variazioni "della quantità di merce acquistata" nella misura pari al 30% del prezzo concordato (si sottolinea che le variazioni in più o in meno devono equivalere al 30%, percentuale che non rappresenta pertanto una soglia, bensì una misura fissa);

rilevato che l'unica conclusione cui necessariamente si perviene è la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, e che peraltro non si comprendono quali siano realmente le obbligazioni del venditore, dato che l'art. 2 ci informa che lo stesso può rendersi parzialmente inadempiente senza alcuna conseguenza, così come può anche rendersi totalmente inadempiente limitandosi a restituire gli anticipi versati "con esclusione di interessi così come di qualsiasi altra indennità o penalità". Inoltre, a norma del successivo art. 5, "eventuali acconti di percentuale inferiore al 40% rispetto all'importo totale, non danno in alcun modo diritto al compratore di pretendere la restituzione";

considerato che l'art. 2 dispone che "...Eventuali resi da parte del cliente devono essere autorizzati dalla direzione e saranno accreditati a discrezione della ditta": lo sconcertante quadro delle norme consente pertanto al venditore di decidere a proprio insindacabile giudizio se accettare in restituzione beni che presentino vizi, difetti, o siano carenti sotto il profilo della conformità; inoltre, ove il venditore decidesse di accettare i beni in restituzione, sarà soltanto sua la decisione in merito all'ammontare da rifondere all'acquirente, in pieno contrasto con l'art. 33, comma 2, alinea p, D. Lgs. 206/2005;

rilevato che, in definitiva, elemento conduttore è la volontà di porre le parti in assoluta disparità contrattuale.

quanto poi all'art. 3 del testo contrattuale, non può che è ricordarsi come, ai sensi dell' art. 129 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il venditore risponda di tutto ciò che ha venduto. E' pertanto nulla la clausola di esclusione della responsabilità in esso contenuta;

considerato che l'art. 5 del testo contrattuale informa che in caso di recesso oltre gli 8 giorni pattuiti dalle parti stesse - in spregio a quanto previsto dall'art. 132 Il comma d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - lo stesso venditore si riserva di pretendere il pagamento dell'importo totale della vendita a prescindere da quanto corrisposto a titolo di caparra;

rilevato, infine, che nell'art. 10 il termine di 8 giorni dalla consegna, a pena di decadenza, per la denuncia di eventuali difetti o vizi che dovessero manifestarsi nella fornitura, contrasta con l'art. 132 Il comma d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che indica il termine di 2 mesi dalla data della scoperta da parte del consumatore;

formula il seguente

PARERE:

Il testo contrattuale, di cui alle premesse, rappresenta un raro caso di commistione di nullità per violazione delle norme generali sul contratto e di nullità delle norme speciali a tutela del consumatore, sì da caducare l'intera struttura contrattuale.